



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 13/10/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 19 settembre 2011, n. 243

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile- eolico della potenza elettrica di 32 MW sito nel comune di Erchie (Br) località "Mantugne, Cicirella, Tre Torri";
- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV collegata in entra - esce sulla linea RTN 380 kV "Galatina - Taranto Nord". Società: EOLICA ERCHIE S.r.l. con sede legale in Erchie (Br), Via G. Mazzini, 26/28 - P.IVA e C.F. 02189280742.

Il giorno 19 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30.12.2010 ha adottato le nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 e dell'Allegato "Linee Guida per i Procedimenti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Enertec S.r.l., avente sede legale in Erchie, Via Bellini 50, P. IVA e C.F. 02132990744, con nota prot. n. 38/13891 del 29.11.2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 46 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Erchie (Br) località "Mantugne, Cicirella, Tre Torri, Donne Masi";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche con nota prot. n. 8525 del 30.07.2007 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- con determinazione dirigenziale n. 483 del 15 ottobre 2007, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, si esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da 17 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva di 34 MW aventi le seguenti coordinate:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

M1 2749600 4481221
M2 2749257 4480233
M3 2748352 4479791
M4 2749194 4479788
M5 2748700 4479030

M6 2749246 4479159
M7 2749647 4479323
M8 2748959 4478184
M9 2749665 4478404
M10 2748936 4477665
M11 2749936 4477892
M12 2750505 4477885
M13 2750679 4477297
T1 2753287 4476208
T2 2753623 4475876
C1 2751718 4476008
C2 2752051 4475643

- la Società Enertec S.r.l. con nota del 06.12.2007 (Prot. n. 38/12651 del 06.12.2007) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi, rimodulato a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 483 del 15.10.2007 del Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A./V.A.S.;
- la Società Enertec S.r.l. con nota del 28.01.2008 (acquisita al prot. n. 38/2031 del 28.02.2008) comunicava che a seguito di atto di scissione redatto, in data 24.12.2007, dal notaio Francesco Di Gregorio la società Eolica Erchie S.r.l. subentrava in tutti i rapporti giuridici, le concessioni, gli atti, crediti, contratti, convenzioni, licenze, autorizzazioni, concessioni, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze già facenti capo alla società scissa Enertec S.r.l.;
- la Società Enertec S.r.l. con nota del 15.10.2008 (acquisita al prot. n. 38/11282 del 15.10.2008), nel comunicare nuovamente il subentro della Società Eolica Erchie S.r.l, trasmetteva copia del progetto definitivo delle opere elettriche relative alla Stazione Elettrica 380/150 kV da collegarsi in entra- -esce con la linea RTN 380 kV "Galatina - Taranto Nord";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12559 del 20.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1913 del 08.02.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 01 marzo 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 2452 del 03.02.2010, dichiara che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi Decreto Legislativo n. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 3203 del 01.03.2010, relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, esprime parere favorevole a condizione che:
 - prima dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere sia integrato con la carta archeologica georeferenziata

del territorio interessato dall'intervento (impianto eolico, infrastrutture connesse e opere di connessione alla rete elettrica nazionale) in cui dovranno essere riportati tutti i dati ricavabili da prospezioni archeologiche di superficie, dalla foto interpretazione e dalla bibliografia archeologica;

- nel caso di accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere, si riserva di prescrivere eventuali approfondimenti di indagine;

- tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno siano eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti di indagine;

- le prospezioni di superficie finalizzate alla redazione della carta archeologica e tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;

- dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione che si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e la tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 13939 del 18.10.2010 con cui rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e linee elettriche in MT in cavo interrato per la connessione alla RTN sita nel comune di Erchie (Br) limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali; successivamente con nota prot. n. 1315 del 08.02.2011 rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di una Sottostazione Elettrica MT/AT 150/30 kV, raccordo a 150 kV alla futura Cabina Primaria 380/150 kV e linea aerea a 380 kV in entra - esci sulla linea esistente RTN a 380 kV "Taranto Nord - Galatina", per la consegna dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 34 MWp sito nel Comune di Erchie (Br). I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Eolica Erchie S.r.l.;

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei lavori e del Demanio, prot. n. M_D/GGEN/02 / 412516/262/E19-1-2010/11 del 13.01.2011, acquisiti i pareri degli organi territoriali di Forza Armata, esprime per quanto di competenza nulla osta a condizione che:

- la Società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;

- che siano effettuati i necessari interventi di bonifica dell'area da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto;

- il proprietario dell'opera doti con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione; di comunicare formalmente almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la relativa rappresentazione sulle carte aeronautiche ed al quale rendere note, altresì le eventuali avarie che dovessero verificarsi agli impianti di segnalazione;

- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 5102 del 09/09/2010, esprime parere favorevole a condizione che:

- siano stralciati aerogeneratori M03, M04;

- siano delocalizzate la sottostazione di Trasformazione e di connessione 150/380 kV in entra - esce sulla linea "Taranto Nord - Galatina" in aree ritenute idonee dal Piano Regolatore per l'installazione di impianti eolici (PRIE) del comune di Erchie;

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;

- siano rimosse le fondazioni e tutte le opere accessorie;
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota prot. n. TE/P20100015166 del 08/11/2010 con cui Terna S.p.A. comunicava che il sito individuato per il posizionamento della futura Stazione Elettrica RTN a 380 kV da inserire in entra - esce alla linea Galatina - Taranto Nord non presentava, in quel momento, alcun vincolo territoriale secondo le normative in materia urbanistica vigenti; per tale motivo l'ubicazione proposta era da un punto di vista tecnico la migliore possibile ritenendone indispensabile la permanenza.

RILEVATO che:

- la Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, nota prot. n. 8182 del 03.12.2010, alla luce delle succitate considerazioni espresse da Terna S.p.A. e dalla Società Eolica Erchie S.r.l., in considerazione della necessità di adeguamento per l'allacciamento alla Rete Nazionale sulla linea Galatina - Taranto Nord e della specificità della stazione elettrica RTN di Erchie che è stata indicata come soluzione tecnica per la connessione di altri impianti di produzione da fonte rinnovabile, esprimeva parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P a condizione che:

- vengano stralciati gli aerogeneratori M03, M04 in quanto intercettano cigli di scarpata;
- in fase di cantiere venga mitigato l'impatto dei lavori con la periodica bagnatura delle piste di cantiere; lavaggio pneumatici dei mezzi d'opera in uscita dal cantiere; utilizzo di idonei cassoni scarrabili per lo smaltimento del materiale proveniente dagli scavi; utilizzazione di recinzioni del cantiere con pannelli ciechi, per lavori che si svolgano nelle immediate vicinanze di aree abitate; utilizzazione di mezzi d'opera conformi alle più restrittive normative in materia di emissioni acustiche e in atmosfera.

Inoltre, a fine ciclo vita dell'impianto prescriveva che:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse le fondazioni e tutte le opere necessarie (cabine, piste, ecc);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente.

CONSIDERATO che:

- la Società Eolica Erchie S.r.l con nota del 21/01/2011 (acquisita al prot. n. 1397 del 07/02/2011) trasmetteva il nuovo Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Erchie da cui si evince che le aree interessate alla realizzazione degli aerogeneratori M3 e M4 non interessano emergenze geomorfologiche "cigli di scarpata" e/o aree annesse o di pertinenza.

Pertanto con nota prot. n. 1837 del 22.02.2011 alla luce delle Certificazioni prodotte dal Comune di Erchie, la Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prendeva atto della rimozione del vincolo "ciglio di scarpata", dalle particelle su cui insistono gli aerogeneratori M03, M04, operata dal Comune in sede di PUG, ritenendo, per tanto, la localizzazione di tali aerogeneratori non in contrasto con le norme del PUTT.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizio Attività estrattive, prot. n. 1196 del 16.02.2010, esprime nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto in progetto, nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/33, art. 120. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli delle eventuali cave in esercizio e/o dismesse come previsto dal D.P.R. 128/1959;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, e Politiche Energetiche V.I.A./VAS, prot. n. 1530 del 09.02.2010 con cui comunica che la Società Eolica Erchie S.r.l. chiedeva (con nota del 28.01.2010) la presa d'atto di competenza sul progetto dell'opera riguardante la realizzazione del parco eolico in progetto, ribadendo al contempo che il parere di esclusione da V.I.A., espresso con la D.D. n. 483/2007, declinando qualsivoglia responsabilità per eventuali variazioni e/o

modificazioni apportate;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 21262 del 30.03.2011, conferma quanto precisato nella nota prot. n. 18669 del 01.03.2010, in merito alla trasmissione all'Ufficio del solo progetto espropriativo (piano particellare di esproprio ed elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o asservire) da approvare con l'autorizzazione unica richiesta. Precisa che tali atti dovranno pervenire, muniti del visto del Servizio Energia di conformità agli atti approvati e conservati presso il medesimo Servizio, dopo l'intervenuta acquisizione del provvedimento di autorizzazione unica e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, che dovrà essere trasmesso in copia conforme.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota prot. n. 3049 del 08.03.2011 con la quale l'Ufficio Energia e Reti Energetiche provvedeva a trasmettere la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" alla società Eolica Erchie S.r.l. e al comune di Erchie (Br).

VISTA:

- la nota prot. n. 4189 del 11.05.2011 del Comune di Erchie con cui comunicava l'avvenuta pubblicazione presso l'Albo Pretorio del succitato avviso nonché il decorrere dei termini per la presentazione di osservazioni e/o opposizioni; e che entro i termini previsti sono pervenute due osservazioni (acquisite al nostro prot. n. 5584 del 24.04.2011 e prot. n. 5690 del 02.05.2011).

CONSIDERATO che:

- la Società Eolica Erchie S.r.l. ha ricevuto in data 14.03.2011 la nota prot. n. 3049 del 08.03.2011 con cui l'Ufficio Energia e Reti Energetiche trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" e, successivamente, aveva provveduto alla pubblicazione dello stesso su due quotidiani uno a carattere nazionale (Il Mattino - 27.03.2011) e uno a carattere regionale (Il Nuovo Quotidiano di Puglia - 27.03.2011).

RILEVATO che:

- la Società Eolica Erchie S.r.l., con nota prot. n. 6222 del 12.05.2011 e nota prot. n. 6223 del 12.05.2011, contro deduceva alle osservazioni presentate da un gruppo di proprietari interessati dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, precisando che:

- il progetto prevedeva, al momento della presentazione dell'istanza per l'avvio della procedura di screening ambientale presso il competente Servizio Ecologia della Regione Puglia, la realizzazione di un impianto costituito da 23 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 46 MW;
- con la determinazione dirigenziale n. 483 del 15.10.2007 la Regione Puglia - Servizio Ecologia escludeva dalla procedura di V.I.A. 17 aerogeneratori, aventi le coordinate precedentemente elencate, per una potenza complessiva pari a 34 MW;
- la Società ha sottoscritto contratti di servitù di elettrodotto e di superficie per la realizzazione degli aerogeneratori, oltre alla sottoscrizione di preliminari di acquisto per i terreni individuati dalle p.le 3-16-104-18-113-114 del foglio 37. I contratti sottoscritti rappresentano il 95% della superficie su cui ricade la Stazione Elettrica;
- l'accessibilità alla residuale superficie dei terreni interessati dalla realizzazione della S.E. è garantita da una strada perimetrale prevista nel progetto;
- la p.la 20 del foglio 37, è interessata da una futura strada per l'accesso alle singole sottostazioni 20/150 kV che realizzeranno altri produttori;

- le indennità di esproprio previste, per le p.le 93-94 del foglio 37, sono superiori al reale spettante trattandosi di superfici destinate a seminativo in cui l'originario vigneto è stato divelto pare con contributo regionale;
- al presente procedimento non si applica il R.R. n. 24/2010 ai sensi dell'art. 5 c. 1 dello stesso;
- l'area è già gravata dall'attraversamento dell'elettrodotto AAT 380 Galatina - Taranto Nord;
- le p.le 87-88-89-39-40-114-72 del succitato foglio 37 sono già gravate da servitù in favore di Terna S.p.A. (originariamente Enel S.p.A.) rilevabili presso la Conservatoria RR.II.

Le controdeduzioni, della Società Eolica Erchie S.r.l., hanno chiarito i dubbi rilevati dalle due opposizioni pervenute nei tempi utili. Pertanto si segnala all'Ufficio Espropri che le osservazioni presentate relativamente alla procedura di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" si ritengono tutte positivamente superate.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 15242 del 17.02.2010, comunica la propria incompetenza ad esprimere alcun parere in merito al progetto variato e ridimensionato trasmesso dalla Società Eolica Erchie S.r.l.. Si precisa che per le strutture in progetto prima dell'esecuzione dei lavori il committente è tenuto al deposito del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche; inoltre le opere di attraversamento del reticolo idrografico demaniale, non rilevabili dagli atti progettuali, dovranno essere sottoposte, su formale domanda della Società Eolica Erchie S.r.l., a preventiva Autorizzazione onerosa ai sensi del R.D. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota prot. n. 2192 del 26/02/2010 con cui l'Autorità di Bacino comunica che le opere in progetto non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli;

CONSIDERATA:

- la nota prot. n. 1362 del 26/02/2010 con cui il Consorzio di Bonifica dell'Arneo rileva che nelle aree previste per il posizionamento degli aerogeneratori e delle opere annesse, è presente una serie di opere irrigue gestite dal Consorzio per le quali impone che il posizionamento sia effettuato in modo da assicurare la coesistenza delle stesse opere consortili ritenendo laddove necessario di concordare eventuali spostamenti. Inoltre, i lavori di attraversamento delle condotte, comunque necessari, potranno essere realizzati previa formale richiesta di autorizzazione corredata da elaborati esecutivi e sottoscrizione delle prescrizioni e condizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva.

Pertanto si segnala all'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA che la Società Eolica Erchie S.r.l. provvederà, successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica e prima della redazione del progetto esecutivo delle opere, a ottenere il nulla osta definitivo da parte del Consorzio di Bonifica e la relativa Autorizzazione alla esecuzione delle opere dallo stesso Ufficio Coordinamento succitato.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale - Brindisi, prot. n. 00402 del 05.02.2010, comunica che le aree in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo i muri di confine e, pertanto, non classificabili come "Bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal R.R. n. 10 del 30/06/2009 "Tagli Boschivi";
- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura,

prot. n. 38684 del 30.04.2010, esprime parere favorevole con l'obbligo di acquisire preliminarmente, alla realizzazione delle opere, la prevista autorizzazione allo spostamento degli alberi di ulivo ai sensi della Legge 144/1951 e della L.R. 14/2007;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 2192 del 26.02.2010, comunica che gli interventi in progetto non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte di questa Autorità di Bacino;

- Arpa Puglia - DAP di Brindisi, prot. n. 0035854 del 21.07.2010, esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in progetto e delle opere connesse a condizione che:

- la Società rispetti quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/05/2008;

- siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi;

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, prot. n. 18481 del 25.02.2010, rilascia per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione dell'impianto senza l'aggiunta di alcuna specifica tecnica poiché le linee di connessione non la rete elettrica non interessano strade di proprietà dell'Ente;

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 1362 del 26.02.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:

- prima della progettazione esecutiva delle opere sia concordata, previo confronto con le tavole contenenti gli elementi di dettaglio, eventuali sopralluoghi e/o spostamenti;

- i lavori di attraversamento delle condotte, comunque necessari, siano realizzati previa formale richiesta di autorizzazione corredata da elaborati esecutivi e sottoscrizione delle prescrizioni e condizioni di rito da rispettare in fase esecutiva;

- Comune di Erchie, modulo parere del 01.03.2010, comunica che l'intervento è compatibile con gli strumenti urbanistico - territoriali attualmente in vigore, pertanto rilascia il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione alla RTN (cavidotto, cabine utente, Stazione Terna 150/380 kV ed opere di raccordo alla linea 380 kV esistente);

- Comune di Avetrana, modulo parere del 01.03.2010, non rileva motivi ostativi all'autorizzazione, in considerazione della considerevole distanza dall'abitato. La zona di interesse dell'abitato non presenta insediamenti residenziali;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 823 del 16.07.2007, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;

- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 008123 del 17.02.2010 conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 004077 del 28.01.2010 comunicando che le determinazioni già assunte sono da intendersi valide anche per la realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 kV di Erchie (Br), necessaria per il collegamento dell'impianto eolico in progetto alla linea elettrica aerea "Galatina - Taranto Nord";

- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 20923 del 16.04.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto; per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio riferimento "b";

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 0068499 del 31.10.2007, comunica che il parco in progetto costituisce costruzione di altezza superiore a 100 m. pertanto rilascia nulla osta a condizione che:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m., le stesse siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; la manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile. Dovrà essere comunicata la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Brindisi, all'ENAV ai fini della pubblicazione in AIP e, inoltre dovrà essere confermata l'attivazione della relativa procedura manutentiva a cura della stessa Società. Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, la Società dovrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;
- ASL Brindisi - Dipartimento di Prevenzione, modulo parere del 01.03.2010, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico - sanitario a condizione che:
 - siano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 - siano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
 - siano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 - siano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 08.07.2003;
 - sia acquisito il parere favorevole dell'Arpa - DAP di Brindisi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota prot. n. 0035854 del 21.07.2010, succitata, con cui l'Arpa Puglia - DAP di Brindisi rilascia il proprio parere positivo con le prescrizioni in precedenza elencate.
- Si segnala all'ASL di Brindisi che il parere del Arpa Puglia - DAP di Brindisi è stato acquisito favorevolmente dalla Società Eolica Erchie S.r.l.
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 0035058 del 18.03.2010, evidenzia che nell'area interessata alla realizzazione del progetto in questione ricade una condotta che interferisce con il posizionamento destinato al cavidotto dell'impianto in progetto, pertanto il nulla osta di competenza sarà rilasciato successivamente alla stipula di apposito atto di convenzione disciplinante anche le regole tecniche di dettaglio per gli attraversamenti e la valutazione di eventuali prescrizioni in merito alla protezione delle condotte dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica generata dalla linea elettrica;
- Ferrovie del Sud - Est, prot. n. 3030 del 28.06.2007, rilascia parere favorevole a condizione che gli attraversamenti ferroviari da realizzare siano assoggettati alla preventiva autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 58 del D.P.R. 753/2008;
- Snam Rete Gas, nota prot. n. 92 del 18/03/2010 rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che la Società accetti le seguenti prescrizioni:
 - il basamento, la torre/il palo di sostegno dell'aerogeneratore T01, la piazzola per la manutenzione e l'eventuale trasformatore a terra collegato alla linea di trasmissione elettrica siano ubicati esternamente alla fascia asservita, ivi comprese la proiezione delle pale, che non dovrà ricadere all'interno della fascia di servitù, così come la nuova strada di servizio all'impianto;
 - ogni attività in prossimità del metanodotto sia preceduta da un rilievo eseguito a cura e in presenza di Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione di apposito "verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa della stessa;
 - nell'attraversamento tra il cavidotto di vettoriamento da 20 kV ed il metanodotto, trattandosi di incrocio

in sovrappasso, i cavi di segnale non dovranno essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto) o comunque non meno del doppio della profondità di posa del metanodotto, e la distanza minima tra le superfici affacciate dell'elettrodotta e del metanodotto non sia inferiore a 0,50 m;

- la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con i metanodotti sia realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);

- eventuali altre opere accessorie all'impianto in progetto siano poste al di fuori della fascia di servitù la cui ampiezza misura metri 13,5 coassialmente al metanodotto.

Si precisa che i lavori nei tratti interferenti il metanodotto dovranno essere concordati con il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Bari; prima dell'inizio lavori saranno definite e verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori con il Centro succitato

Inoltre in caso sia disattesa anche solo una delle sopra elencate condizioni, il presente nulla osta sarà considerato revocato.

La Società Eolica Erchie S.r.l. con nota prot. n. 118 del 31.01.2011 ha trasmesso la nota succitata sottoscritta in data 29 marzo 2010 quale accettazione delle condizioni poste da Snam Rete Gas S.p.A.; inoltre, con nota prot. n. 9637 del 26.07.2011 ha comunicato la rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore T01 al fine di dare, puntuale, riscontro alla condizione posta da Snam Rete Gas S.p.A. succitata.

• Anas S.p.A., prot. n. 0013689 del 15/04/2010, comunica che i 17 aerogeneratori da realizzarsi interessano un'area localizzata al di fuori della fascia di rispetto della S.S. 7 ter pertanto non rilascerà alcun parere in merito. Per quanto attiene l'attraversamento o adeguamento di cavi elettrici, ulteriori sottoservizi, impianti ed altre eventuali strutture, della sede della S.S. 7 ter e delle strade di servizio, con relative intersezioni e/o di altre proprietà demaniali gestite da Anas S.p.A. l'autorizzazione all'esecuzione delle opere dovrà essere preceduta dal rilascio di uno specifico parere tecnico sulla base di istanza corredata da elaborati che illustrino nel dettaglio la tipologia dell'intervento;

• Terna S.p.A., modulo parere del 01/03/2010, conferma il parere tecnico positivo circa la rispondenza del progetto delle opere elettriche della rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ai requisiti tecnici.

Rilevato che:

- la Società Eolica Erchie S.r.l. con nota del 12.10.2010 (acquisita al prot. n. 14575 del 12.10.2010) trasmetteva alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A./VAS l'atto peritale, a firma del progettista dell'opera, da considerare parte integrante e sostanziale della richiesta di proroga del parere ex art. 16 della L.R. 11/2001 depositata in data 08/09/2010;

- la Società Eolica Erchie S.r.l. presentava in data 11 ottobre 2010 ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di Autorizzazione Unica, nonché sull'istanza dello 08/09/2010 di proroga/rinnovo della Determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 483 del 15/10/2007;

- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche connota prot. n. 17592 del 20.12.2010 comunicava di aver acquisito tutti i pareri degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi e, tuttavia, di ritenere la succitata determina del Servizio Ecologia n. 483/2007 valida per tre anni dalla data di rilascio della stessa ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 11/2001;

- la Società Eolica Erchie S.r.l., in data 10.01.2011, presentava motivi aggiunti al ricorso principale, impugnando la succitata nota prot. 17592 del 20.12.2010 dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche chiedendone l'annullamento previa sospensione;

- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 1195 del 30.01.2011, comunicava la conclusione positiva del procedimento in oggetto sulla scorta di una nota prot. n. 634/RE del 17.01.2011 con la quale l'Avvocatura Regionale, a seguito di un quesito posto dal Servizio Ecologia della Regione Puglia, esprimeva il parere n. 33/10/CE stabilendo in cinque anni il regime temporale per l'efficacia dei provvedimenti di screening ambientale;

- il Servizio Ecologia con nota prot. n. 2736 del 16.03.2011 (acquisita al prot. n. 4591 del 07.04.2011) dichiarava “che non può trovare applicazione al caso in questione il parere reso dall’Avvocatura, atteso che il provvedimento n. 483 del 15.10.2007 è stato adottato prima dell’entrata in vigore della novella operata dal D.Lgs. 4/2008 che ha elevato a cinque anni la durata dei provvedimenti di V.I.A.”;
- la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente con verbale di Conferenza di Direzione n. 8 del 02.05.2011, prendendo atto del succitato parere n. 33/10/CE lo riteneva di portata generale imponendo agli Uffici a vario titolo coinvolti di prenderne atto;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l’intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A”, “B1 o B2”;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”;
- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1195 del 30 aprile 2011 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 21 giugno 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l’Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

Considerato che:

- la Società Eolica Erchie S.r.l. otteneva, ai sensi della L.R. 11/2001, Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 483/2007, l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del R.R. n. 24 del 30.12.2010;
- in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, poiché la nota prot. n. 1837 del 22.02.2011 trasmessa dal Servizio Assetto del Territorio, che riteneva la localizzazione degli aerogeneratori M03 e M04 compatibili con le norme del PUTT/P, è da considerarsi quale revisione di una precedente nota prot. n. 8182 del 03/12/2010 con cui esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizioni, non si ritiene necessario il trasferimento del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it richiesto dall’art. 2.1 della suddetta D.G.R. 3029/2010; si prescrive, tuttavia, alla Società di fornire all’Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegate alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica;
- la Società Eolica Erchie S.r.l. con nota PEC del 26.07.2011 (acquisita al prot. n. 9637 del 26.07.2011) comunicava la rinuncia all’aerogeneratore T01 al fine di dare, puntuale, riscontro alla condizione posta da Snam Rete Gas S.p.A. con la nota prot. n. 092 del 18/03/2010;
- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l’invio di ulteriori osservazioni in merito all’avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all’esercizio dell’impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 17 aerogeneratori della

potenza elettrica complessiva di 32 MW posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

M1 2749600 4481221
M2 2749257 4480233
M3 2748352 4479791
M4 2749194 4479788
M5 2748700 4479030
M6 2749246 4479159
M7 2749647 4479323
M8 2748959 4478184
M9 2749665 4478404
M10 2748936 4477665
M11 2749936 4477892
M12 2750505 4477885
M13 2750679 4477297
T2 2753623 4475876
C1 2751718 4476008
C2 2752051 4475643

„ delle opere connesse costituite da:

- una sottostazione elettrica MT/AT, raccordo a 150 kV alla futura Cabina Primaria 380/150 kV e linea aerea a 380 kV in entra - esci sulla linea esistente RTN a 380 kV "Taranto Nord - Galatina";
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico, con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;

- in data 21 giugno 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Eolica Erchie S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 02 settembre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 10323 e della Convenzione al repertorio n. 13024;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 243 del 19 settembre 2011 agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 32 MW costituito da n. 17 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Erchie (BR) nonché di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Erchie (BR) collegata in entra - esci sulla linea 380 kV "Galatina - Taranto N2".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 17 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 32 MW posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

M1 2749600 4481221
M2 2749257 4480233
M3 2748352 4479791
M4 2749194 4479788
M5 2748700 4479030
M6 2749246 4479159
M7 2749647 4479323
M8 2748959 4478184
M9 2749665 4478404
M10 2748936 4477665
M11 2749936 4477892
M12 2750505 4477885
M13 2750679 4477297
T2 2753623 4475876
C1 2751718 4476008
C2 2752051 4475643

„ delle opere connesse costituite da:

- una sottostazione elettrica MT/AT, raccordo a 150 kV alla futura Cabina Primaria 380/150 kV e linea aerea a 380 kV in entra - esci sulla linea esistente RTN a 380 kV “Taranto Nord - Galatina”;
- costruzione di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell’impianto eolico, con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eolica Erchie S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Erchie (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 25 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
